

All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della
Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola
Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee
ed internazionali e dello sviluppo
rurale
- Dir. Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 ROMA

OGGETTO: ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 53084 DEL 27 LUGLIO 2021 - CAMPAGNA 2021

La circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 disciplina le misure del sostegno accoppiato per la campagna 2021 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità. Al riguardo, con specifico riferimento al settore zootecnico, alla luce delle modifiche apportate agli articoli 30 – 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 dal Reg. (UE) n. 2021/1418 e dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, si rende necessario apportare le seguenti modifiche ed integrazioni.

In particolare:

- L'ultimo periodo del paragrafo **7.2.4 “Metodo di calcolo dell'esito”** della circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 relativo all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali è sostituito con il seguente:

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, l'articolo 30 paragrafo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che *“se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l'animale in questione si considera*

determinato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014".

Inoltre, nella citata nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, i Servizi della Commissione precisano che un animale può essere determinato o non determinato, essendo venuta meno la nozione di animale determinato con non conformità.

Pertanto, un animale è considerato "determinato" nonostante la notifica tardiva di un evento (es. nascita, morte, spostamento), a condizione che la notifica sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro. In tal caso, non si applicano riduzioni/sanzioni.

Come meglio dettagliatamente indicato nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare, si applicano le seguenti procedure di calcolo dell'esito:

a) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN e non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato non determinato, pertanto è escluso dal pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, secondo la seguente formula di calcolo:

esito = capi anomali / capi determinati

b) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN la cui notifica sia intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro e risultano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato determinato, pertanto è ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

L'allegato tecnico alla presente circolare sostituisce integralmente quello della circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021.

Con riferimento al paragrafo **3.2.2 Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3)** della circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021, si precisa che qualora un allevamento non raggiunga l'obiettivo prefissato, con riferimento all'anno di adesione al Piano di gestione, riparte dal valore di sieroprevalenza raggiunto nell'anno di adesione precedente. Inoltre, in relazione agli obblighi previsti nel 5° anno e successivi di adesione al Piano indicati nell'apposita tabella, il periodo *"per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno non è tollerato un aumento della sieropositività nel quinto non superiore al 5%"* è sostituito con *"per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quinto non superiore al 5%"*.

Infine, con specifico riferimento alla misura capi ovini e caprini macellati M7, considerate le osservazioni formulate dai Servizi della Commissione nei recenti audit, ai paragrafi **3.3.2 Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6)** e **6.3 Settore ovicaprino** è aggiunto il seguente periodo:

- A partire dalla campagna 2021, gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli Organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in BDN. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005